



ACCORDO

tra

il DipEG, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con sede in Cassino, via S. Angelo località Folcara (codice fiscale 81006500607), chiamato d'ora in avanti "DipEG", rappresentato dal Direttore del DipEG, prof.ssa Enrica Iannucci nata a Roma il 05/04/1961, e domiciliato per la carica come sopra, indirizzo pec: dipeg@pec.unicas.it, autorizzata alla stipula del presente contratto con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza del giorno 17 ottobre 2024;

 \mathbf{E}

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Latina, con sede in Latina, V.le P.L. Nervi - Centro Latina Fiori, Torre 8 Orchidee, C.F. 80007230594, rappresentato dal Dott. Marco Guardalobene, in qualità di Presidente, nato a Bolzano (BZ) il 04.01.1970, domiciliato per la carica presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina in V,le Pier Luigi Nervi – Centro Commerciale Latina Fiori – Torre Orchidee 8, indirizzo PEC: ordine.latina@consulentidellavoropec.it

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".





considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM-56: Scienze dell'Economia;
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali.





Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario la convenzione.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato





dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dal Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di luglio fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Art. 7 – Responsabili della Convenzione

Per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza il ruolo di Responsabile Scientifico dell'*Attività di Ricerca*, nonché, di Coordinatore della presente Convenzione, viene assunto dal prof. Antonio Riccio. Il Contraente indica quale proprio referente per la Convenzione il Dott. Marco Guardalobene.

I responsabili provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I responsabili nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di *Economia e Giurisprudenza* dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi





dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine di Latina, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Articolo 10 - Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di anni 2, a decorrere dalla data della sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria. Qualora nessuna delle due parti comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza, la Convenzione si intenderà tacitamente prorogata per un periodo corrispondente al primo periodo di durata e così ad ogni scadenza.

Articolo 11- Recesso e risoluzione della convenzione

Le *Parti* hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.





Articolo 12- Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla Convenzione potranno essere indirizzate:

se all' Università:

- per comunicazioni amministrative E-mail: l.iannucci@unicas.it; PEC: dipeg@pec.unicas.it
- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici: Prof. Antonio Riccio a.riccio@unicas.it

se al Contraente:

- per comunicazioni amministrative: Luana Fracassi ufficio segreteria: E-mail cpo.latina@consulentidellavoro.it; PEC: ordine.latina@consulentidellavoropec.it
- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici: Dr. Marco Guardalobene: E-mail cpo.latina@consulentidellavoro.it; PEC: ordine.latina@consulentidellavoropec.it

Il presente accordo, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto dalle parti in modalità digitale.

Cassino,

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina Dott. Marco Guardalobene Il Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Prof.ssa Enrica Iannucci